

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria. (2093)	575
PRESIDENTE	575, 579
BALDELLI	575, 577
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	577
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PITZALIS: Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso. (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (599-B)	579
PRESIDENTE	579
FUSARO, <i>Relatore</i>	579
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	579
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	580

Discussione del disegno di legge: Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria (2093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole d'istruzione secondaria ».

Il Relatore, onorevole Baldelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BALDELLI, *Relatore*. Il mio compito di riferire sul disegno di legge che ha per oggetto lo statuto del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria, è facilitato dal fatto che, nei giorni scorsi, la Commissione ha udito un'ampia relazione del collega Buzzi su analogo disegno di legge concernente lo stato giuridico del personale della scuola elementare. Infatti già il collega Buzzi ha avuto modo di ricordarci, con molta proprietà, la origine giuridica e politica di questi provvedimenti sugli statuti giuridici del personale della scuola dei vari ordini e gradi. Per l'esattezza dirò che si tratta di un adempimento previsto dall'articolo 7 della legge 20 dicembre 1956, n. 1181.

Non mi indugiero molto a ripetere alcuni dei motivi essenziali che hanno presieduto alla stesura di questi stati giuridici. Anche quello del personale della scuola secondaria adempie ad un obbligo assunto con legge, e deve risolvere un problema sostanziale, quello di definire i diritti e i doveri di una vasta categoria di docenti e deve altresì assolvere al compito di disporre finalmente quel testo unico col quale si metta fine a una situazione di incertezza e anche di *caos* che è conseguente alla molteplicità di norme emanate in

La seduta comincia alle 10,05.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1961

epoche diverse e dovute a diverse ispirazioni, spesso contrastanti che certamente non agevolano il regolare funzionamento della scuola.

L'ultimo testo legislativo nel quale si configurano i diritti e i doveri del personale docente e direttivo della scuola secondaria risale al 1947. Si tratta del decreto del Capo dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. Lo stato giuridico che abbiamo di fronte, articolato in cinque titoli e 132 articoli, affronta tutte le gravi questioni che sono sul tappeto e dalla cui soluzione dipenderà non soltanto la soddisfazione di taluni *desiderata* delle categorie, ma anche la possibilità di un più preciso ordinamento della scuola e un funzionamento sempre più corretto, quale scaturirà da norme oggettive che, per quanto possibile, potranno meglio indicare i compiti e le responsabilità di ciascuno.

Ritengo utile per la Commissione precisare fin da questo momento, quali sono i grossi problemi sui quali occorrerà una particolare considerazione, quasi una meditazione. Taluni sono comuni agli altri ordini di scuole e sono stati ricordati dal collega Buzzi: come si può configurare nello stato giuridico il principio della libertà d'insegnamento; se e fino a quale punto sia compatibile con l'insegnamento l'esplicazione di attività professionali diverse. Poi ci sono grosse questioni come quella che investe, ad esempio, una categoria, quella degli insegnanti tecnico pratici. Tutti noi conosciamo le doglianze che si riferiscono ad una distinzione giudicata lesiva della loro funzione e del modo con cui essi insegnanti tecnico-pratici vogliono essere presenti nella scuola. Il progetto di stato giuridico che abbiamo di fronte sembra in qualche modo accedere alla tesi che agli insegnanti tecnico-pratici è cara, quella cioè di essere compresi senza incertezze tra i docenti. Ma la formulazione letterale proposta non corrisponde felicemente allo scopo.

Dirò subito il mio pensiero. Ritengo che gli insegnanti tecnico-pratici (e mi riferisco a quanti sono in possesso di un titolo di studio qualificante, cioè ad un diploma) abbiano fondati motivi per respingere una distinzione nella qualificazione. Ritengo che, allo stesso modo col quale ad altri insegnanti muniti di diploma viene concessa la qualifica di docenti a tutti gli effetti, lo stesso trattamento dovrebbe essere loro concesso. E ritengo che a favore di tale tesi militino anche motivi di opportunità generale, fra i quali quello di assicurare alla scuola degli insegnanti tecnico-pratici all'altezza dei tempi e della situazione.

Abbiamo di fronte i problemi della istruzione professionale. Possiamo immaginare di poterli affrontare se la scuola non potrà disporre di un personale insegnante altamente qualificato per la formazione specifica degli allievi? È evidente che se nell'ambito della scuola noi dovessimo continuare a riservare a chi è preposto alla formazione tecnico-didattica un posto di secondaria importanza, di subordine, non c'è da sperare che elementi particolarmente qualificati — i quali d'altra parte possono trovare facile impiego nelle attività industriali — si dedichino all'insegnamento. Lo so che, questo, non è il problema soltanto degli insegnanti tecnico-pratici (è un problema che coinvolge tutto il personale docente) ma se è presente in noi questa esigenza nel momento in cui stiamo per stabilire le linee e la consistenza di quello che chiamo l'architettura della scuola italiana (perché il personale insegnante è il fattore principale, fondamentale della scuola), mi sembrerebbe veramente grave che non facessimo quanto è necessario per rimuovere le difficoltà, creando invece diffidenze e stati d'animo sbagliati e contrari allo scopo che vogliamo perseguire. Comunque si tratta di un grave problema, sul quale potremo discutere quando torneremo sul tema specifico nell'esame degli articoli: un problema che bisogna risolvere senza destare preoccupazioni o provocare danni ad alcuno, ma nell'interesse generale della Scuola.

Un altro problema notevole è quello dei ruoli. Sappiamo quale sia la genesi dei ruoli della scuola secondaria; sappiamo che la distinzione dei ruoli *A* e *B* risale al tempo in cui, di fronte all'improvvisa quanto provvida espansione della scuola in Italia, ci si trovò di fronte alla difficoltà di reperire personale laureato per tutti gli ordini di scuole. Sicché le scuole secondarie del primo ciclo furono affidate, per larga parte, a personale insegnante sprovvisto di laurea. Questa circostanza provocò una distinzione formale, e anche sostanziale, tra i due ruoli: *A* e *B*.

A mio giudizio il problema va posto ed affrontato; e non esito a dire che, fatte le opportune riserve per quella che potrà essere l'eventuale differenza del trattamento economico e per la diversità di funzioni e responsabilità ed impegni di natura culturale, dovremmo seriamente pensare se non sia il caso di stabilire, nella scuola secondaria, due soli ruoli: uno dei laureati e l'altro dei diplomati. Forse così verrebbero a cessare anche alcune sperequazioni esistenti in determinati altri settori. Mi riferisco, con ciò, ad altre distinzioni ed alla indicazione di un ruolo che è rima-

sto appannaggio di quelle povere Maestre giardiniere, che non so quali demeriti abbiano per non avere la stessa qualificazione degli insegnanti di altre discipline, ugualmente muniti di diploma.

Connesso al problema dei ruoli c'è quello delle due categorie dei Presidi. Se dovessimo accedere all'idea di un unico ruolo di laureati e di un unico ruolo di diplomati per il personale docente, dovremmo avere — sempre facendo salva l'eventuale distinzione sul piano del trattamento economico — un unico ruolo di Presidi.

A questo punto si affaccia il problema della funzione dei Presidi. Ieri ho ascoltato, senza avere la possibilità di interferire, una distinzione fatta dall'onorevole Sottosegretario Badaloni sulla differenza delle funzioni fra direttori didattici e Presidi delle scuole secondarie, attraverso alcune distinzioni che si riferiscono a diversità di circostanze e di tempo e di luogo in cui si esercitano le loro funzioni.

Sono in dissenso per quanto concerne il modo col quale si dovrebbe esercitare la funzione direttiva anche nelle scuole secondarie. A mio giudizio la situazione della scuola secondaria è notevolmente mutata rispetto a quella che poteva essere alcuni decenni addietro. Allora veramente il Preside della Scuola secondaria di qualsiasi grado si poteva considerare un *primus inter pares* che aveva in più certi obblighi di coordinamento, di tenuta di registri ed altro. Oggi, mi pare che se vogliamo veramente concorrere al sostanziale miglioramento di tutta la struttura scolastica (non per nulla parliamo ad ogni piè sospinto della necessità di corsi di aggiornamento per il personale insegnante) dovremmo riservare ai Presidi una funzione un po' diversa da quella che hanno avuto finora.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la mia era una semplice constatazione.

BALDELLI, *Relatore*. Ormai è bandita l'idea del Preside che tiene soltanto determinati registri e adempie ad alcuni obblighi formali prescritti dalla legge. Siamo assai più in là. Non mi soffermo sui mutamenti nell'esercizio della funzione direttiva, mutamento dipendente da tante circostanze. Però non si può a meno di indicare come urgente l'alleggerimento (per quanto è possibile) delle responsabilità di carattere amministrativo che finiscono per assorbire i presidi in misura tale che rimane poco tempo per la funzione primaria di controllo, di stimolo, di suggerimento, di informazione e di sostegno, e per promuovere quella azione di aggiornamento

culturale che dovrebbe essere seguita da ciascuno come una aspirazione, ma che in molti casi ha bisogno di una guida...

Oggi ci troviamo di fronte a una massa di personale incaricato, teso ad uscire dalle condizioni di incertezza e di instabilità proprie dell'attuale rapporto. Ma quando la situazione sarà completamente cambiata, e mi auguro che presto ciò avvenga, sicché incertezza e instabilità vengano eliminati e cessino le pene e le preoccupazioni di ordine morale e materiale che affliggono la scuola, allora ci troveremo di fronte a una massa di personale che avrà particolarmente bisogno di qualcuno che si prodighi in un'azione di guida e di consiglio, nella maniera più cordiale e più larga possibile. Se vogliamo assicurare tutto questo, non ci illudiamo che ciò possa avvenire mantenendo l'impegno dell'insegnamento ai presidi.

Si rischierebbe solo di andare incontro al peggio.

Il problema dell'esonero dall'insegnamento, non è tale che possa essere posto in chiave di interesse particolaristico o, peggio come consenso ad un atteggiamento addirittura neghittoso.

Il problema va visto in chiave di interessi generali: nel senso che occorre che qualcuno si occupi seriamente d'ogni istituto, in quanto prepostovi, e possa effettivamente esercitare la funzione di preside, che è funzione di tutela; di interessamento, di guida, di consiglio, di ordinamento e di coordinamento.

Non è possibile attendere contemporaneamente all'insegnamento e alle direttive di una scuola. Perché quando si aggiunge la responsabilità direttiva si finisce per assumere una delle due funzioni solamente in apparenza, e la funzione direttiva ne rimane sacrificata con un danno che si ripercuote sulla scuola in tutto il suo complesso.

Sempre a proposito di presidi, non ho mai capito, tra l'altro, perché si applichi un diverso trattamento ai presidi incaricati, rispetto al trattamento che, finora, è stato riservato ai direttori didattici incaricati. Un dato è certo, per la mia esperienza; la carriera direttiva della scuola non è una carriera molto allettante. Anche chi ha una certa attitudine o vocazione per l'attività dirigenziale, spesse volte è portato a non seguirla per la mancanza di una convenienza economica.

Non è raro il caso che in moltissime scuole, presidi incaricati siano dei professori incaricati, quando nelle scuole stesse vi sono professori di ruolo che non hanno voluto accettare il fastidio dell'incarico di preside, di fronte al

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1961

quale rimangono incerti per la serie di difficoltà e di gravi responsabilità che questa funzione comporta. Senza dire che si richiede un maggiore sacrificio. Qualcuno potrebbe obiettare che, allora, i professori incaricati, hanno una coscienza civica e professionale superiore. Bisogna dire, invece, onorevoli colleghi, che in molti casi, si trattava di pura convenienza. L'incarico della presidenza, significa la conservazione più facile del posto di incarico nell'insegnamento in una sede piuttosto che in un'altra.

Per questi motivi credo che il problema debba essere trattato, in questa sede. Abbiamo parlato proprio ieri sera della soppressione della qualifica di direttore incaricato. Non so se potremo pervenire tanto facilmente ad analogo decisione per i presidi incaricati. È certo che, comunque si risolve il problema, dovremo rispondere a quanto i presidi chiedono, con qualcosa di consistente, soprattutto per quanto si riferisce al trattamento economico. Il che potrebbe consentire di reclutare il personale tra il più preparato e il più anziano, tra quello insomma che abbia una maggiore esperienza. Condizione essenziale per risolvere il problema in esame è di consentire al personale direttivo, di ruolo o incaricato, un vantaggio economico, oltretutto un maggiore prestigio e una più piena responsabilità. Attualmente la situazione non offre alcun vantaggio al riguardo, per non parlare del danno derivante dall'incarico di preside connesso con il divieto di impartire lezioni private. Tutti sappiamo che ai presidi non è concesso fare lezioni private mentre questa possibilità esiste per i professori, sia pure entro certi limiti. Anche per questo motivo bisogna ricorrere alla modifica della situazione e della legislazione attuale.

C'è poi il problema della riserva dei posti per i presidi di seconda categoria che partecipano ai concorsi per la prima categoria. La situazione è piuttosto strana, quando si pensi che la legislazione vigente, per ciò che concerne i concorsi al posto di provveditore agli studi, li pone allo stesso livello. Non c'è una distinzione all'origine, tra le varie categorie di personale direttivo della scuola, che possono essere presidi di prima categoria o di seconda categoria, direttori didattici e ispettori didattici.

Quando con la legge n. 629 sono stati indicati i modi con i quali si fanno i concorsi dei due tipi di presidenza, è stata varata una norma che sembrava facilitante, con la quale si indicavano i posti di prima categoria che potevano essere coperti da presidi di seconda ca-

tegoria. Questa norma è offensiva, per il suo carattere limitativo e più ancora per la sua applicazione. Se si vuole salvaguardare il diritto, che è stato sempre fortemente contrastato, dei presidi di seconda categoria; di andare a dirigere istituti di prima categoria, dovrebbe essere riservata loro una aliquota dei posti.

A mio giudizio o si abolisce qualsiasi limite o si introduce una norma che abbia vera efficacia e che non sia soltanto offensiva nei confronti dei presidi di seconda categoria.

Sulla liceità o meno dell'esercizio della libera professione, ha già parlato il collega Buzzi. In verità ritengo che l'ideale da perseguire sia quello di vincolare sempre più alla scuola, ed essenzialmente alla scuola, l'attività dei docenti. Il problema ha certe sue difficoltà, perché si presentano degli inconvenienti. Però è evidente che se davvero vogliamo che la scuola progredisca, dobbiamo riservare alla scuola tutte le energie che i docenti possono dare. Il che comporta la soluzione del problema di una retribuzione adeguata. Mi piace a tal proposito mettere in rilievo, esprimendo la mia soddisfazione, gli impegni che recentemente il Governo ha assunto nei confronti delle richieste delle categorie docenti, richieste che sono state accolte abbastanza largamente, tanto largamente che forse le stesse categorie non speravano.

Occorre facilitare nella scuola le migliori attività didattiche, attività di studio e anche attività collegiali, mentre, purtroppo, vige nel nostro sistema scolastico il principio dello « splendido isolamento ». È più facile che due o tre professori si incontrino fuori dell'ambiente scolastico a discutere problemi che comunemente li riguardano, anziché nella scuola. Il che secondo me, è un punto molto negativo della nostra organizzazione scolastica, la quale ha bisogno anche dello sforzo comunitario di coloro che vivono in uno stesso ambiente, per procedere ad aggiornamenti culturali e anche allo studio dei problemi che giornalmente si presentano all'attenzione di chi esercita la stessa attività nello stesso ambiente e sullo stesso preziosissimo materiale umano costituito dai giovani.

Nel progetto di stato giuridico che abbiamo di fronte il problema degli ispettori è quasi ignorato. Infatti di essi si parla soltanto nell'articolo 100, dove si indicano i titoli occorrenti per partecipare ai concorsi della carriera ispettiva. Mi pare che questo sia un errore. L'ispettore deve avere sempre più e sempre meglio precisate la sua vera fisionomia; che non è quella del giustiziere sommario che assolve compiti burocratico-amministrativi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1961

L'ispettore deve essere persona che, in quanto proviene dalla scuola militante, possa e sappia riversare nella scuola il suo sapere e la sua esperienza oltre che la sua cultura. Perciò occorrerebbe far sì che la figura dell'ispettore trovi una sua collocazione nell'ambito della scuola militante.

Esistono infine dei problemi più particolari e minuti, sui quali adesso non ritengo che sia opportuno e necessario soffermarci. Ad esempio ci sarà da vedere se e perché sia giusto che al personale della scuola venga negato il trattamento che viene riservato ad altri dipendenti dello Stato in fatto di trasferimenti e di indennità di prima sistemazione. Ma sono questioni di dettaglio, che verranno alla luce man mano che esamineremo il progetto di legge; il quale, anche se in certe parti non soddisfa pienamente i personali e particolari punti di vista, ci offre comunque il modo di fare una discussione ampia e larga. Vorrei augurarmi, anzi ne sono certo, che da parte del Governo, il quale frattanto ha compiuto un atto che attendevamo da tempo, quale quello della presentazione di questi testi, non ci saranno difficoltà per la comprensione necessaria per giungere felicemente in porto, assicurando finalmente alla categoria degli insegnanti della scuola secondaria, come della scuola primaria e della scuola artistica, delle norme precise sulle quali regolare la vita della scuola, norme che sanzionino con estrema chiarezza i diritti e i doveri di ciascuno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Baldelli per la relazione chiarissima che ci ha fatto su questo disegno di legge di così notevole importanza. In un'altra seduta sentiremo l'onorevole Romanato, che ci riferirà sullo statuto del personale artistico e successivamente affronteremo la discussione generale sui tre statuti.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (599-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Pitzalis e concernente la abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337 che istituisce il ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistema il personale del ruolo stesso. La proposta di

legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 16 luglio 1959, è stata modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 gennaio 1961, e pertanto torna all'esame della nostra Commissione per l'approvazione o meno delle modifiche apportate alla legge dall'altro ramo del Parlamento.

Il Relatore, onorevole deputato Fusaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUSARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il primo emendamento apportato al Senato alla proposta di legge Pitzalis già approvata dalla Camera, riguarda l'articolo 2 e consiste nella fissazione di un termine (« a decorrere dal 1° luglio 1961..... ») a decorrere dal quale perde la titolarità della cattedra il personale che, avendo superato il concorso previsto dal decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337 ed avendo acquistato titolo per l'inquadramento nel ruolo transitorio dei bibliotecari aggregati, non chiede di essere restituito all'insegnamento.

Il Senato della Repubblica ha poi aggiunto alla proposta di legge un terzo articolo riguardante la copertura dell'onere derivante dall'approvazione della proposta di legge, stabilendo che ad essi verrà fatto fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-1962.

Il proponente, onorevole Pitzalis, mi ha dichiarato di essere d'accordo sulle modifiche apportate dal Senato, ed io come Relatore ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo sulle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. L'articolo 1 non ha subito modificazioni.

L'articolo 2 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo.

« Il personale che, avendo superato il concorso previsto dal citato decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, ha acquistato titolo per l'inquadramento nel ruolo transitorio dei bibliotecari aggregati, e non chiede di essere restituito all'insegnamento, perderà la titolarità della cattedra e continuerà a prestar servizio presso gli Istituti bibliografici delle sedi ove trovatisi assegnato, col tratta-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1961

mento giuridico ed economico del personale insegnante di gruppo A, ruolo A, in attività di servizio ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato

« Il personale che, avendo superato il concorso previsto dal citato decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, ha acquistato titolo per l'inquadramento nel ruolo transitorio dei bibliotecari aggregati, e non chiede di essere restituito all'insegnamento, perderà, a decorrere dal 1° luglio 1961, la titolarità della cattedra e continuerà a prestar servizio presso gli Istituti bibliografici delle sedi ove trovasi assegnato, col trattamento giuridico ed economico del personale insegnante di gruppo A, ruolo A, in attività di servizio ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo nel testo già approvato dal Senato.

(È approvato).

La VI Commissione permanente del Senato ha approvato inoltre il seguente articolo aggiuntivo. Ne do lettura.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 355-B, di cui abbiamo approvato gli articoli nella seduta del 15 febbraio 1961, e della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

ROMITA ed altri: « Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (355-B):

Presenti votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

PITZALIS: « Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (599-B):

Presenti votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia, Secretò e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI